

Credit Suisse Singlecard: Riepilogo delle modifiche alle condizioni di assicurazione dal 1° gennaio 2022

1. Le principali modifiche in sintesi

1.1. Modifiche formali / Precisazioni

L'indirizzo e il logo dell'assicuratore sono stati modificati. Inoltre, la tabella delle prestazioni comprende una differenziazione tra assicurazione dei danni e assicurazione a somma fissa.

Infine, sono state effettuate correzioni e precisazioni al fine di migliorare la leggibilità.

1.2. Modifiche del contenuto

Modifiche generali: il termine di prescrizione è stato prolungato da due a cinque anni.

Clausola relativa agli embarghi: l'introduzione della clausola relativa agli embarghi fa sì che la copertura assicurativa venga meno non appena e nella misura in cui una prestazione dell'assicuratore costituisca una violazione di misure coercitive applicabili ai sensi della Legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi del 22.03.2002, RS 946.231). Oltre a tali sanzioni secondo il diritto svizzero, la copertura assicurativa può essere esclusa anche sulla base di sanzioni secondo il diritto straniero (ad es. degli Stati Uniti o dell'UE).

Disordini interni: il termine "disordini interni" (già precedentemente esclusi dalla copertura assicurativa) è stato ora definito con maggiore precisione.

Eliminazione dei seguenti motivi di esclusione:

- malattie causate dal virus HIV

2. Le modifiche nel dettaglio

INFORMATIVA PER GLI ASSICURATI DELLE ASSICURAZIONI COLLETTIVE					
Cifra/articolo CGA e tipo di modifica	Contenuto precedente	Nuovo contenuto	Commento	MC Gold / Visa Gold / MX Gold Euro	MC Standard / Visa Classic / Viva MC Standard
1 Modifica	Allianz Global Assistance AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), con sede nella Hertistrasse 2 in 8304 Wallisellen (di seguito: «AGA» oppure «l'assicuratore»).	Allianz Assistance AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), con sede in Richtiplatz 1 a 8304 Wallisellen, nel prosieguo: «Allianz Assistance» oppure «l'assicuratore».	Modifica formale: modifica dell'indirizzo dell'assicuratore / modifica del logo dell'assicuratore	✓	✓
3 Modifica	Rischi assicurati, estensione della copertura assicurativa e delle prestazioni di assistenza	Rischi assicurati, estensione della copertura assicurativa	Modifica formale: anche le prestazioni di assistenza sono prestazioni assicurative e non appartengono a una categoria a parte, il che significa che non devono essere citate separatamente. Dal punto di vista del contenuto non cambia nulla.	✓	✓
II. PANORAMICA DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE					
Integrazione nell'intestazione		Se avete domande sulle prestazioni dell'assicurazione, saremo lieti di aiutarvi. Vogliate contattare il nostro Centro Assistenza. (Orari di apertura del Centro Assistenza: da lunedì a venerdì, ore 08:00 – ore 18:00) In caso di emergenza, vi aiuterà Allianz Assistance, la nostra centrale per chiamate di emergenza attiva 24 ore su 24. È raggiungibile in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo.	Modifica formale	✓	✓
IV.) A / B / C / D / E Integrazione		Tipo di assicurazione -assicurazione di somma fissa -assicurazione danni -prestazione di servizio	Modifica formale: precisazione sulla base della revisione della LCA.	✓	✓
Cifra/articolo CGA e tipo di modifica	Contenuto precedente	Nuovo contenuto	Commento	Platinum Card	American Express Gold Card
Modifica	AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), Succursale di Wallisellen (Svizzera) Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen, Telefono +41 44 283 38 38 info@allianz-assistance.ch, www.allianz-assistance.ch	AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Succursale di Wallisellen (Svizzera) Richtiplatz 1 , 8304 Wallisellen, Telefono +41 44 283 38 38, info.ch@allianz.com, www.allianz-travel.ch	Modifica formale: indirizzo, indirizzo e-mail e sito Web sono stati modificati.	✓	✓
III. CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE (CGA)					
Modifica	III. CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE E INFORMATIVA PER I CLIENTI (CGA)	III. CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE (CGA)	Modifica formale	✓	✓
1.3 Integrazione		Per gli eventi già verificatisi a quel momento, le prestazioni assicurative saranno ancora erogate anche se il danno che ne consegue subentra solo dopo la fine della copertura assicurativa.	Modifica del contenuto: estensione temporale della copertura assicurativa.	✓	✓
2.3.6 Modifica	danni dovuti ad atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali;	a seguito di catastrofi naturali, attacchi terroristici o disordini interni. Sussiste un disordine interno se una parte non trascurabile della popolazione si attiva in modo tale da disturbare la quiete e l'ordine pubblico e commette atti di violenza contro persone o cose;.	Modifica del contenuto: ampliamento dell'esclusione	✓	✓

2.3.8 Integrazione		Clausola di embargo La copertura assicurativa decade allorché a una prestazione dell'assicuratore al contraente o all'avente diritto ostano le misure coercitive ai sensi della Legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi del 22.03.2002, RS 946.231). Le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, risp. gli embarghi imposti dall'Unione europea o dagli Stati Uniti d'America sono considerati equivalenti alle misure coercitive ai sensi della Legge sugli embarghi, a condizione che il diritto europeo sia applicabile nel singolo caso e che nessuna prescrizione legale svizzera osti al rifiuto delle prestazioni.	Modifica del contenuto: l'assicuratore operante a livello internazionale non deve rispettare solo le sanzioni svizzere ma anche quelle rilevanti in ambito internazionale.	✓	✓
5 Modifica	Per i diritti derivanti dal contratto d'assicurazione vale il termine di prescrizione legale di due anni. Il termine inizia a decorrere con il verificarsi dell'evento assicurato.	Per i diritti derivanti dal contratto d'assicurazione vale il termine di prescrizione legale di cinque anni. Il termine inizia a decorrere con il verificarsi dell'evento assicurato	Modifica del contenuto: ora i diritti degli assicurati cadono in prescrizione dopo cinque anni, anziché dopo due (a seguito della revisione della LCA).	✓	✓
IV.) A. ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI CON MEZZI DI TRASPORTO					
2.1.3 Integrazione		Dall'apertura della procedura investigativa ufficiale o penale e fino alla sua conclusione passata in giudicato, la prescrizione (cifra 5 GTC) è sospesa.	Modifica del contenuto: prolungamento del termine di prescrizione a favore degli assicurati.	✓	✓
3.3 Modifica	legamenti, emorragie da organi interni ed emorragie cerebrali. La copertura assicurativa sussiste però se un infortunio incluso nella presente Assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto è ai sensi della cifra A 1.2 la causa principale di tali mali.	legamenti, emorragie da organi interni ed emorragie cerebrali. La copertura assicurativa sussiste però se un infortunio incluso nella presente Assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto è ai sensi della cifra A 1.1 la causa principale di tali mali.	Modifica formale: modifica del rinvio nelle CGA	✓	✓
IV.) B. SPESE DI RICERCA, SALVATAGGIO E RECUPERO					
3.4 Eliminazione	ferimenti, malattie, decessi, perdite, spese o debiti/impegni da imputare a malattie causate dal virus dell'HIV e/o ad esso associate, compreso l'AIDS e/o qualsiasi malattia che ne consegue o variante di essa, a prescindere dalla causa;		Modifica del contenuto: le malattie causate dal virus HIV non sono più motivo di esclusione.	✓	✓
V.) TABELLA SINISTRI					
Modifica	Allianz Global Assistance	Allianz Assistance	Modifica formale: adeguamento, nuova denominazione della ditta dell'assicuratore.	✓	✓